



"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Sezione: Lo straniero e la CEDU- Respingimento ed espulsione

Titolo: *Il respingimento alla frontiera come espulsione collettiva, non configurabile in caso di "condotta colpevole" degli stranieri.*

Autore: SERENELLA PIERONI

Sentenza di riferimento: Corte eur.dir.uomo, *Grande Chambre*, sentenza 13 febbraio 2020, *N. D. e N. T. c. Spagna* (Ric. nn. 8675/15 e 8697/15)

Parametro convenzionale: art. 4 Protocollo n.IV- art.13 CEDU

Parole chiave: *immigrazione; espulsione collettiva; condotta colpevole*

Abstract

La Grande Chambre nella sentenza *N.D. e N.T. c. Spagna* esclude i ricorrenti dal campo di tutela del divieto di espulsioni collettive (art. 4 Prot. IV) non potendosi considerare 'collettiva' la loro espulsione in forza di molteplici argomentazioni. Determinante è la 'condotta colpevole' dello straniero la cui interpretazione, nella sentenza indicata, assume ampia portata, non più limitata alla violazione dell'obbligo di cooperazione configurata dalla precedente giurisprudenza della Corte.

The Eur.Court of Human Rights (Grand Chamber) in the case of *N.D. and N.T. v. Spain* excludes the applicants from the field of protection of the prohibition of collective expulsions (Article 4 Prot. IV) since their expulsion cannot be considered 'collective' on the basis of multiple arguments. The decisive factor is the 'guilty conduct' of the foreigner, whose interpretation, in the sentence indicated, assumes wide scope, no longer limited to the violation of the obligation of cooperation set up by the previous case law of the Court.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

SOMMARIO: 1.Il caso.- 2.La decisione della Corte. - 3.Spunti di riflessione.

1.Il caso

La sentenza della *Grande Chambre* del 13 febbraio 2020 (*N. D. e N. T. c. Spagna*), che ha sollevato numerose critiche¹ anche da parte di organizzazioni non governative, è di rilievo anche procedurale per il nostro Paese, poiché l’Italia era intervenuta *ad adiuvandum* della Spagna.

Si trattava di due migranti (uno del Mali e un altro della Costa d’Avorio) che avevano varcato il confine tra Marocco e Spagna a Melilla, la porzione di territorio spagnolo sito sul suolo del Nord Africa. I due uomini avevano addotto di aver preso parte – nell’agosto 2014 – a un assalto collettivo alle barriere che separano il Marocco dal territorio spagnolo e di essere risultati tra i pochi a riuscire a superare i tre sbarramenti c.d. esterni (quelli marocchini) e i tre interni (su suolo spagnolo). Appena scesi dal muro erano però stati arrestati dalla *Guardia civil* e, senza essere identificati, riconsegnati alle autorità marocchine. Era stata rifiutata loro assistenza sanitaria ed erano poi stati portati a Fez, a 300 chilometri dal luogo dei fatti.

I due uomini - uno a ottobre e l’altro a dicembre 2014 – avevano ritentato l’impresa ed erano riusciti a fare ingresso a Melilla. Le loro sorti si erano quindi separate.

Il primo ricorrente, catturato nuovamente, era stato questa volta condotto nel centro di permanenza temporanea di Melilla e poi trasferito a Barcellona. Gli era stato notificato un ordine di espulsione, che aveva impugnato. Nelle more del giudizio, aveva avanzato domanda di protezione internazionale. Entrambe queste istanze erano state infine respinte. Sicché egli era stato rimpatriato in Mali nel marzo 2015.

Il secondo ricorrente, aveva impugnato l’ordine di espulsione (che gli era stato intimato) ma non aveva avanzato richiesta di protezione internazionale.

Poiché nelle more del giudizio era stato trasferito in un centro di detenzione in Spagna, allo spirare dei 60 giorni di permanenza se ne era allontanato e aveva vissuto in Andalusia senza fissa dimora.

Assistiti congiuntamente da un avvocato tedesco e da uno spagnolo, i due uomini avevano fatto

¹ *Infra multis*, G. CELLAMARE, *Note in margine alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’affare N.D. e N.T. c. Spagna*, in *Studi sull’integrazione europea*, 2018, n. 1, 164; F.L.GATTA, *Recenti sviluppi nelle politiche di controllo migratorio in Europa*, in www.eurojus.it; F. MUSSI, *La sentenza N.D. e N.T. della Corte europea dei diritti umani: uno “schiaffo” ai diritti dei migranti alle frontiere terrestri?*, in www.sidiblog.org. e indicazioni ivi richiamate.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

ricorso alla Corte EDU nel febbraio 2015, lamentando la violazione di plurimi parametri: l’art. 3 CEDU sul divieto di trattamenti inumani e degradanti; l’art. 13 sul ricorso effettivo; e l’art. 4, Prot. 4 sul divieto di respingimento collettivo, per essere stati espulsi senza che le autorità procedessero alla loro identificazione o dessero loro la possibilità di presentare opposizione all’espulsione.

A fianco della Spagna erano intervenute le Rappresentanze italiana (come accennato), francese e belga. A sostegno dei ricorrenti erano invece intervenuti *Amnesty International* e altri enti non governativi. Memorie scritte erano state inviate sia dall’Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR), sia dai Commissari per i diritti umani dell’ONU e del Consiglio d’Europa.

In prima battuta, con una sentenza del 3 ottobre 2017, la Terza sezione, pur non ravvisando una reale situazione di rischio per i ricorrenti in Marocco – e pertanto dichiarando inammissibile la doglianza *ex art. 3 CEDU* per violazione del principio di *non refoulement* – riconosceva una violazione dell’art. 13 CEDU e dell’art. 4 del P4 alla CEDU, confermando la versione dei ricorrenti e concludendo come le autorità avessero effettivamente violato i diritti convenzionalmente garantiti, espellendo i ricorrenti dal territorio del paese senza garantire adeguate tutele (§124 e §239).

Su istanza del governo convenuto, la questione era stata dunque rimessa alla Grande Camera, ponendosi specifica attenzione alle circostanze relative all’ingresso dei ricorrenti e al loro status di migranti irregolari. In particolare, secondo il Governo convenuto, il respingimento dei ricorrenti non aveva costituito una vera e propria “espulsione” dal territorio dello Stato (i ricorrenti non si trovavano nemmeno in territorio spagnolo), ma solamente un allontanamento dai confini nazionali (§132). In ogni caso, i ricorrenti non si trovavano in una condizione di pericolo per la propria vita (come confermato anche dalla sentenza della Terza sezione) e, anziché entrare illegalmente in territorio straniero, avrebbero potuto presentare richiesta di asilo, tanto sui confini quanto in territorio marocchino, per entrare nel paese.

Di contro, ritenevano i ricorrenti che il respingimento avesse rappresentato un’espulsione, e ciò indipendentemente dal fatto che non si trovassero a tutti gli effetti in territorio spagnolo (§§137 – 138) e che stessero tentando un ingresso illegale, atteso che la qualifica di “straniero” riguarda tanto i richiedenti asilo quanto gli irregolari (§§ 135), come confermato dal diritto internazionale in



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

materia e della giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo². Pertanto, la mancanza di adeguate procedure per esaminare la loro posizione – obbligo esteso anche a favore di coloro che si trovino nelle aree frontaliere e di confine, ai sensi del diritto comunitario – aveva integrato una violazione dell’art. 13 CEDU e dell’art. 4 Protocollo IV CEDU.

Le posizioni delle parti intervenute nel giudizio in Grande Camera vedono da una parte, l’Ufficio del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa e l’UNHCR, i quali hanno ricordato come, nell’ambito dei controlli dei confini, siano necessarie procedure di registrazione e identificazione, spesso non avviate dalle autorità frontaliere spagnole a Ceuta e Melilla (§§ 142 – 143, §§152 – 155); dall’altra, l’intervento del governo italiano, che ha rivendicato il diritto delle singole nazioni di controllare le proprie frontiere nell’ottica di una più ampia lotta al traffico di esseri umani (§§ 150 – 151).

Nella sentenza *N.D. e N.T.*, la Grande Camera esclude i ricorrenti dal campo di tutela del divieto di espulsioni collettive non potendosi considerare ‘collettiva’ siffatta espulsione in forza di molteplici argomentazioni: considerato l’ingresso irregolare nel territorio; la disponibilità di soluzioni alternative e legali per accedere al territorio; l’assenza di rischi nel paese di espulsione e la circostanza che lo stesso sia considerabile come sicuro.

2.La decisione della Corte

Punto centrale della controversia³ è, dunque, valutare se l’espulsione dei due migranti potesse ritenersi “collettiva” ai sensi dell’art. 4, Prot. IV e, come tale, vietata in sé.

A differenza della Terza sezione, la *Grande Chambre* – dopo un percorso argomentativo invero piuttosto lungo e non sempre limpido – perviene unanimemente alla conclusione negativa.

² Corte Edu, Grande Chambre, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, 23 febbraio 2012; Corte Edu, *Sharifi e altri c. Grecia e Italia*, 21 ottobre 2014.

³ Risolta la prima questione (relativa al mantenimento dei contatti tra i ricorrenti e i loro difensori, anche al fine di attestare la persistenza dell’interesse a coltivare il giudizio) per l’affermativa, la Corte affronta e risolve in senso affermativo anche il tema della giurisdizione. Secondo la difesa spagnola, infatti, le barriere dovevano considerarsi strumenti tesi a prevenire l’ingresso sul territorio di uno Stato sottoscrittore e dunque a evitare (tra l’altro) precipuamente la giurisdizione della Corte. La Corte non condivide l’eccezione, anche perché le barriere in fatto erano (e sono) collocate già sul territorio spagnolo.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Trattandosi di verificare, *in primis*, se i fatti dedotti in giudizio dai ricorrenti integrino una espulsione collettiva di stranieri, ai sensi dell’art. 4 del IV Protocollo CEDU. L’*iter* argomentativo della Corte muove dalla nozione stessa di espulsione e, a tal fine, la Corte considera la possibilità di ricomprendere in essa la non ammissione di un cittadino straniero alla frontiera.

Alla luce dell’ampia definizione contenuta all’art. 2 del Progetto di articoli sull’espulsione degli stranieri elaborato dalla Commissione di diritto internazionale nel 2014 e della nota giurisprudenza precedente⁴, la Grande Camera interpreta il termine “espulsione” secondo il significato generico attualmente in uso (“allontanare da un luogo”), comprensivo di qualsiasi misura di allontanamento forzato di uno straniero dal territorio di uno Stato, indipendentemente dalle specifiche circostanze del caso, quali, per quanto di rilievo in questa sede, il carattere regolare o meno del soggiorno e la condotta tenuta durante l’attraversamento del confine (par. 185). La nozione di espulsione ha carattere essenzialmente territoriale nel senso di allontanamento di uno straniero dal territorio dello Stato, ma, in via eccezionale, essa potrebbe anche configurarsi in caso di respingimento alla frontiera. A parere della Corte, infatti, attribuire alla nozione di espulsione carattere strettamente territoriale comporterebbe un contrasto tra l’ambito di applicazione della CEDU e quello dell’art. 4 del IV Protocollo⁵.

Ciò posto, la Corte ritiene sussistente un’espulsione di stranieri, posto che i ricorrenti sono stati forzatamente allontanati dal territorio spagnolo verso il Marocco, da agenti della Guardia civile, sotto la cui esclusiva giurisdizione si trovavano.

Trattasi, tuttavia, di verificare se l’espulsione predetta abbia carattere collettivo (e perciò vietata) precisandosi che per “espulsione collettiva” s’intende quella che costringe degli stranieri in quanto

⁴ Cfr. Corte Edu, Grande Chambre, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, cit.; Corte EDU, Grande Chambre, *Khlaifia e altri c. Italia*, 15 dicembre 2016 annotata da A. SACCUCCI, I “ripensamenti” della Corte europea sul caso *Khlaifia. il divieto di trattamenti inumani e degradanti e il divieto di espulsioni collettive “alla prova” delle situazioni di emergenza migratoria*, in *Riv.dir. internazionale*, 2017, p. 552 ss.

⁵ La Corte sostiene – in linea con la sua precedente giurisprudenza (*Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, cit.; *Khlaifia e altri c. Italia*, cit.) – che il termine “espulsione” ricomprende la totalità delle procedure nazionali di “non ammissione” dello straniero senza considerare la legalità del soggiorno del migrante, il luogo ove lo stesso è stato ristretto della propria libertà per essere allontanato dal territorio dello Stato o il tempo trascorso al suo interno (§ 185). Questi principi si applicano, indistintamente, ai rifugiati e ai richiedenti asilo, ma anche agli stranieri irregolari presenti sul territorio, come nel caso di specie (§§ 190-191). Ne deriva che ai sensi dell’art. 4 Prot. IV devono intendersi tassativamente vietati nell’ordinamento convenzionale sia il ‘respingimento’ (ossia l’impedimento che lo Stato oppone al migrante per ostacolare il suo ingresso) che l’‘espulsione’ (ossia la procedura di allontanamento dello straniero già presente sul territorio) di carattere “collettivo”, ossia che abbiano ad oggetto un gruppo di stranieri di cui non viene svolto un esame individuale in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

gruppo a lasciare un Paese, impedendosi al singolo migrante o richiedente asilo di farsi identificare ed esporre le ragioni del suo bisogno di emigrare⁶. In proposito la Corte afferma - anzitutto - che la condotta stessa dell’interessato contribuisce a definire quella nozione. Nel caso di specie i giudici di Strasburgo ritengono che aver fatto parte di assalti collettivi al confine spagnolo (coronati da successo al secondo tentativo) toglie legittimità alla pretesa dei ricorrenti, a meno di non aver essi dimostrato che vi fossero motivi eccezionali e inderogabili a spingerli a violare le leggi sull’emigrazione.

Difatti è proprio la condotta del ricorrente che la Corte ha preso in considerazione per valutare la legittimità della loro pretesa.

Secondo giurisprudenza ritenuta consolidata dalla Grande Camera, non è infatti configurabile una violazione dell’art. 4 del IV Protocollo CEDU se la mancata adozione di un provvedimento di espulsione individuale è, in qualche misura, attribuibile alla condotta propria del richiedente⁷. Il principio trova applicazione anche nel caso di un gruppo di migranti che attraversano in massa un confine terrestre in modo non autorizzato, facendo ricorso alla forza, allo scopo di creare una situazione difficilmente controllabile e tale da mettere in pericolo la sicurezza pubblica. In ogni caso, la Corte precisa altresì che una siffatta situazione impone di considerare anche se lo Stato convenuto abbia effettivamente fornito un canale di accesso ai mezzi legali di ingresso, in particolare in corrispondenza dei valichi di attraversamento della frontiera terrestre. Se tale canale esistesse e i ricorrenti non se ne fossero avvalsi, la Corte valuterebbe la sussistenza di giustificate ragioni, tali da ritenere lo Stato convenuto comunque responsabile per la mancata identificazione individuale ai punti di accesso al confine (par. 201).

Alla luce di tali considerazioni la Corte da un lato, respinge la tesi prospettata dallo Stato convenuto

⁶ Cfr. Corte EDU, Grande Chambre, *Khlaifia e altri c. Italia*, cit.

⁷ Cfr. Corte Edu, Grande Chambre, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, cit.; Corte EDU, Grande Chambre, *Khlaifia e altri c. Italia*, cit. ove una procedura di identificazione era già stata espletata, con contestuale catalogazione delle impronte digitali e fotografie degli stranieri. L’espulsione del gruppo di migranti, senza esame “individualizzante”, era avvenuta a seguito dell’incendio in un centro di detenzione per stranieri che aveva causato la perdita dei documenti degli stessi. Inoltre, questi ultimi erano rimasti in Italia per circa dieci giorni, tempo più che sufficiente – secondo il giudice di Strasburgo – per presentare le proprie ragioni innanzi alle autorità competenti, data la presenza di personale qualificato (ad es. mediatori culturali) nella struttura di trattenimento. La Corte, dati questi presupposti, rigettava la presunta violazione del divieto di espulsioni collettive affermando: «(...) in sintesi, i richiedenti sono stati identificati in due occasioni, è stata accertata la loro nazionalità ed è stata loro offerta una reale ed effettiva possibilità di presentare argomentazioni contro la loro espulsione. Non vi è stata quindi alcuna violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. IV»



"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

secondo cui non sussisterebbe il carattere collettivo dell'espulsione perché la vicenda processuale è stata portata avanti da due soli ricorrenti (par. 203), ma, dall'altro, la Corte effettua una valutazione della loro condotta. Conclude così di non ritenere configurabile una violazione del divieto di espulsioni collettive come previsto all'art. 4 del IV Protocollo CEDU, poiché i ricorrenti si sono colpevolmente posti in una situazione di illegalità nel momento in cui hanno deciso di superare il confine di Melilla in massa e in modo non autorizzato, anziché scegliere di utilizzare uno dei percorsi regolari di ingresso resi effettivamente disponibili dall'ordinamento dello Stato convenuto. In conclusione, dunque, la mancata adozione di provvedimenti individuali di allontanamento da parte delle autorità spagnole altro non rappresenta che una conseguenza della condotta dei ricorrenti (par. 231).

In accoglimento della tesi prospettata dallo Stato convenuto, in base alla quale l'ordinamento spagnolo prevede numerosi canali regolari di ingresso sul proprio territorio, mediante l'accesso alle procedure per la richiesta di protezione internazionale e di asilo⁸, la Corte europea ravvisa l'insussistenza di giustificati motivi che, in concreto, abbiano impedito ai ricorrenti di avvalersi dei suddetti mezzi. Ciò trova conferma nel fatto che gli stessi non hanno dimostrato di avere nemmeno esperito un tentativo in tal senso, limitandosi, invece, a fare riferimento a generiche difficoltà di accesso di natura pratica, peraltro mai imputate direttamente alle autorità spagnole (par. 220).

Pur ritenendo tali circostanze sufficienti a escludere una violazione dell'art. 4 del IV Protocollo, la Corte dà conto anche dell'ulteriore possibilità che i ricorrenti avrebbero avuto di accedere alle ambasciate e ai consolati spagnoli, ove chiunque può presentare una richiesta di protezione internazionale. Al riguardo, essa osserva che il consolato spagnolo di Nador si trova a 13,5 km da Beni-Enzar, una distanza che avrebbe agevolmente consentito loro di raggiungerlo (par. 227). Al contrario, i ricorrenti non hanno fornito alcuna argomentazione al riguardo e non hanno neppure dimostrato che tale possibilità fosse stata concretamente preclusa.

Sulla scorta delle valutazioni che precedono, la Corte non riconosce nemmeno la violazione dell'art.

⁸ Inoltre, la Grande Camera evidenzia che, a partire dal 1° settembre 2014, poco dopo il verificarsi dei fatti di causa, le autorità spagnole avevano istituito un apposito ufficio per la presentazione delle domande di asilo, sito in prossimità della frontiera di Beni-Enzar (par. 213). Peraltro, anche prima dell'istituzione del suddetto ufficio, era comunque disponibile un canale regolare di accesso al territorio spagnolo, come attestato dalla presentazione di ventuno richieste di asilo tra gennaio e agosto 2014, delle quali 6 inoltrate proprio in corrispondenza della suddetta frontiera. Da ultimo, la Grande Camera prende atto delle statistiche prodotte dallo Stato convenuto, secondo le quali le domande di asilo presentate a Beni-Enzar nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2014 erano aumentate a 404.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

13 CEDU in combinato disposto con l’art. 4 del IV Protocollo CEDU. A suo avviso, infatti, l’assenza di ogni possibilità concreta per i ricorrenti di accedere a un mezzo di ricorso interno a carattere effettivo, ai sensi dell’art. 13 CEDU, al fine di contestare la legittimità dell’allontanamento altro non rappresenta che una conseguenza della condotta degli stessi ricorrenti, volta a ottenere un ingresso irregolare sul territorio spagnolo (par. 242).

3. Spunti di riflessione

Maggiore attenzione, invece, avrebbe forse meritato proprio la doglianza basata sull’art. 13 CEDU⁹, sì da supportare anche la mancata violazione dell’art. dell’art. 4, Prot. 4. Parrebbe, infatti che la questione potesse essere impostata sulla reale natura dei provvedimenti di espulsione e di reiezione dei ricorsi proposti dai due uomini. Se entrambi avevano ricevuto un ordine di rimpatrio individuale e vi si erano opposti, la loro posizione individuale era stata in qualche misura distinta dalle altre di coloro ai quali asseritamente si erano uniti per scavalcare le barriere al confine.

Indubitabilmente, peraltro, le maggiori perplessità sollevate dalla sentenza scaturiscono dal timore che il principio stabilito dalla Corte – per cui chi viola con la propria condotta la legge sull’immigrazione di un Paese perde per ciò stesso la tutela apprestata dall’art. 4 Prot. IV – finisca per svuotare la disposizione di ogni contenuto pratico, stante la nota difficoltà di accesso ai canali di immigrazione regolare.

Difatti si rileva che la sentenza in oggetto, se, da un lato, non rappresenta una legittimazione dei respingimenti collettivi di stranieri alle frontiere terrestri in quanto tali, dall’altro contempla un’ampia eccezione al divieto di cui all’art. 4 del IV Protocollo CEDU, proprio in base alla diversa accezione che si è venuta a configurare della scriminante costituita dalla “condotta colpevole”¹⁰.

⁹ V. sul punto i nn. 121 e 122 della sentenza della Terza sezione della Corte.

¹⁰ Viene capovolto un canone consolidato che negava – in casi simili – un margine di discrezionalità così elevato a favore delle autorità nazionali nell’espulsione di gruppi di persone particolarmente vulnerabili, quali sono i migranti. (F.L. GATTA, *Recenti sviluppi nelle politiche di controllo migratorio*, cit.). Cfr. Corte EDU., sez. V, 12 gennaio 2017, *Kebe e altri c. Ucraina* che ha accertato la violazione dell’art. 3 della Convenzione a seguito del comportamento negligente della polizia di frontiera ucraina che non ha fornito ai ricorrenti – un gruppo di cittadini etiopi ed eritrei – alcuna informazione sulle procedure di asilo in Ucraina, né hanno preso in considerazione il loro bisogno di protezione o assistenza internazionale (§§ 102-108). In tale fattispecie la prospettiva seguita dalla Corte è quella di limitare il più possibile la discrezionalità degli Stati membri in ordine alle modalità con cui garantire la



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Nonostante il *dictum* della Corte, la quale afferma di basarsi sulla sua consolidata giurisprudenza, la nozione in precedenza era stata inquadrata nell’ambito della violazione degli obblighi di cooperazione con le autorità, mentre, con la sentenza *N.D. e N.T. c. Spagna*, assurge a criterio generale¹¹ volto ad individuare qualsiasi comportamento idoneo a escludere l’operatività del divieto di espulsioni collettive.....

Resta un quesito di fondo, nonostante la decisione della Corte: davvero la semplice “possibilità” (astratta) che gli stranieri hanno di recarsi in determinati luoghi per presentare la propria richiesta di protezione internazionale o di asilo può sollevare la Stato dall’obbligo di esaminare la situazione individuale di ciascuno di essi?

(08.12.2020)

protezione internazionale agli stranieri, dovendosi sempre assicurare ai migranti una «opportunità realistica ed effettiva di chiedere il riconoscimento del diritto di asilo» (§ 104). Cfr. anche Corte EDU, sez. V, 26 novembre 2015.

¹¹ R. WISSING, *Push backs of “badly behaving” migrants at Spanish border are not collective expulsions (but might still be illegal refoulements)*, in www.strasbourgobservers.com; F. MUSSI, *La sentenza N.D. e N.T. della Corte europea dei diritti umani*, cit.